

“Pace contributiva”, nuova opportunità di incrementare la posizione previdenziale pubblica

La legge n. 26/2019 di conversione del D.L. n. 4/2019 conferma le nuove disposizioni che consentono di recuperare con un onere ridotto periodi non coperti da contribuzione.

Le nuove misure emanate con il D.L. n. 4/2019, recentemente convertito in legge, consentono di incrementare la propria posizione assicurativa con oneri agevolati: la definizione, impropria a nostro avviso, è quella di **pace contributiva**. Si tratta di un procedimento che consente, con lo strumento del riscatto, il recupero ai fini pensionistici dei vuoti contributivi presenti tra un lavoro e l'altro.

Disposizioni generali: La norma è prevista **in via sperimentale per il triennio 2019-21**. Potranno aderire i lavoratori dipendenti iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, alla gestione pubblica e alle altre gestioni sostitutive ed esclusive dell'AGO, i lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali AGO e alla gestione separata Inps.

La pace contributiva è riservata ai soggetti **non già titolari di pensione e privi di anzianità contributiva al 31.12.1995**: l'eventuale acquisizione di contribuzione antecedente il 1° gennaio 1996 (ad esempio a seguito di domanda di accredito figurativo) determinerà **l'annullamento d'ufficio del periodo riscattato**, con restituzione dell'onere senza interessi.

Riscatto dei periodi: I periodi riscattabili sono quelli **anteriores al 29 Gennaio 2019**, data di entrata in vigore del D.L. 4/2019, e compresi tra l'anno del primo e quello dell'ultimo contributo accreditato nelle gestioni sopra indicate. Tali periodi non dovevano risultare assoggettati ad obbligo contributivo (si dovrà, in tal caso, procedere

In questo numero:

INCA: La “Pace contributiva” una nuova opportunità per la tutela della posizione previdenziale pubblica,

INPS: Mancata proroga del beneficio “contributo per i servizi di baby-sitting e servizi all’infanzia”,

INPS: due bandi per assistenza a persone non autosufficienti,

Previdenza: Pensione sospesa ai condannati evasi e latitanti,

Corte di Cassazione: gravidanza intervenuta durante il preavviso e licenziamento,

INPS: rilascio della certificazione C.U.,

Corte di Cassazione: il rischio elettivo nell’ambito dell’assicurazione INAIL,

Immigrazione.

La legge n. 26/2019 di conversione in legge del D.L. n. 4/2019, tra le varie novità introduce una nuova possibilità di esercizio del riscatto di periodi non coperti da contribuzione, esclusivamente per soggetti appartenenti al sistema contributivo

ad una costituzione di rendita vitalizia). Il periodo massimo riscattabile è di **cinque anni, anche non continuativi**. Per l'esercizio del riscatto è richiesta l'iscrizione e la presenza di almeno un contributo obbligatorio nella gestione dove si chiede il riscatto, infatti non sarà possibile recuperare periodi antecedenti all'iscrizione assicurativa, nè successivi all'ultimo versamento contributivo registrato in estratto conto.

Determinazione dell'onere di riscatto: I periodi oggetto di riscatto saranno valutati secondo il "sistema contributivo" e l'onere verrà calcolato con il meccanismo del "calcolo percentuale" (art. 2 c. 5 del D.Lgs. 184/1997), cioè sulle retribuzioni percepite nelle ultime 52 settimane antecedenti l'operazione moltiplicate per l'aliquota contributiva IVS della gestione assicurativa presso la quale si esercita il riscatto. La rivalutazione del montante individuale dei contributi ha effetto dalla data della domanda di riscatto.

Presentazione della domanda, modalità di pagamento e detraibilità dell'onere: La domanda di riscatto potrà essere presentata fino al 31 dicembre 2021.

La richiesta può essere effettuata dal diretto interessato o dal suo parente e affine entro il secondo grado, potrà essere presentata **anche dai superstiti, parenti ed affini entro il secondo grado dell'assicurato**, per raggiungere ad esempio il requisito contributivo utile alla liquidazione di una pensione indiretta.

L'onere di riscatto può essere versato in unica soluzione ovvero in un massimo di 120 rate mensili, ciascuna di importo non inferiore a € 30,00 senza applicazione di interessi per la rateizzazione. Qualora l'operazione debba essere utilizzata per l'immediata liquidazione di una pensione diretta o indiretta la somma residua dovrà essere versata **in unica soluzione**.

Tuttavia la cifra potrà essere detratta dai redditi **in misura del 50%** nei successivi **cinque anni: ne consegue che per ottenere l'intero beneficio fiscale bisogna sostenere l'intero onere entro 5 annualità**. In caso di interruzione del versamento dell'onere, sarà riconosciuto l'accredito di un periodo contributivo di durata corrispondente all'importo versato.

In tutte le ipotesi, anche per le domande presentate da soggetti diversi dai diretti interessati, resta **esclusa la possibilità di richiedere la restituzione dell'onere** versato, con unica eccezione nei casi di annullamento per acquisizione di anzianità assicurativa anteriore al 1° gennaio 1996.

Riscatto Laurea agevolato: Da ultimo, sempre in

tema di riscatto, ma in questo caso di **quello di Laurea** (vedi NI 240) informiamo che in sede di conversione del decreto in legge è stato eliminato il requisito dei 45 anni di età quale limite massimo per richiedere il riscatto in forma agevolata. Segnaliamo in merito che il programma INPS non è stato ancora aggiornato e si raccomanda quindi massima cura nell'invio delle domande e nella lettura dei provvedimenti.

INPS: Mancata proroga del beneficio "contributo per i servizi di baby-sitting e servizi all'infanzia"

La legge n. 145/2018, (legge di bilancio 2019), **non ha previsto il rinnovo del beneficio "contributo per i servizi di baby-sitting e per i servizi all'infanzia"**, introdotto in via sperimentale per il triennio 2013-2015 dalla legge n. 92/2012, e prorogato per il biennio 2017-2018 dalla legge n. 232/2016. Di conseguenza a far data dal 1° gennaio 2019, alle madri lavoratrici **è preclusa la possibilità di presentare domanda** per l'accesso al beneficio in oggetto. INPS ha emanato il [msg. n. 1353 del 03/04/2019](#) con cui fornisce informazioni rivolte alle **beneficiarie che abbiano presentato domanda entro il 31 dicembre 2018** ai fini della fruizione del contributo, distinguendo tra le due possibili tipologie di richiesta.

a) Contributo per l'acquisto di servizi di baby-sitting erogato secondo le modalità del Libretto Famiglia: le madri beneficiarie potranno usufruire delle prestazioni lavorative per i servizi di baby-sitting entro il 31 dicembre 2019, con possibilità di dichiarare le stesse in procedura entro il 29-02-2020 nell'apposita sezione del Libretto Famiglia, secondo le disposizioni fornite con il msg. n. 1428/2018.

b) Contributo per far fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati (cd. Asili nido): potrà essere fruito fino alla data del 31-07-2019, termine oltre il quale non saranno prese in considerazione le richieste di pagamento inviate dagli asili nido per periodi di fruizione dei servizi per l'infanzia successivi a tale data. Gli eventuali mesi interi di beneficio non fruiti entro il termine suddetto saranno considerati oggetto di rinuncia, con conseguente ripristino dei corrispondenti mesi di congedo parentale.

INPS: due bandi per assistenza a persone non autosufficienti

I **dipendenti o pensionati del settore pubblico** potranno aderire ai due bandi predisposti dall'INPS finalizzati all'assistenza e cura dei

segue pg. 3

loro coniugi, parenti e affini di primo grado non autosufficienti.

Bando Long Term Care 2019: Misura massima € 1.800 mensili, per il riconoscimento di contributi a copertura totale o parziale del costo sostenuto da soggetti con patologie che richiedono cure di lungo periodo e il ricovero nelle Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) o in strutture specializzate.

Bando Home Care Premium 2019: Riconoscimento di contributi per l'assistenza domiciliare. Misura di entità variabile a seconda della gravità dell'assistito. Contributo previsto per l'assistente familiare (badante) purché regolarmente assunto e per prestazioni integrative (servizi domiciliari di fisioterapisti, logopedisti, operatori socio sanitari ...).

La **domanda entro il 30 aprile esclusivamente in modalità telematica**. E' richiesta la DSU-Isee e il pin di accesso al sito INPS.

Previdenza: Pensione sospesa ai condannati evasi e latitanti

Pensione sospesa nei confronti di condannati, evasi e latitanti. Lo prevede la **conversione in legge del D.L. n. 4/2019**. Il provvedimento stabilisce la **sospensione del pagamento** dei trattamenti previdenziali, di vecchiaia e anticipati, erogati da tutti gli enti di previdenza obbligatoria (non solo Inps, ma anche Casse previdenziali) nei confronti dei **condannati a pena detentiva con sentenza passata in giudicato** per i reati di **stampo mafioso e terroristico**. Opera anche nei confronti dei condannati a pena detentiva, con sentenza passata in giudicato, per ogni altro delitto per il quale sia stata irrogata, in via definitiva, **una pena non inferiore a due anni di reclusione**, i quali si siano **volontariamente sottratti all'esecuzione della pena**. Inoltre, la medesima sospensione si applica anche nei confronti dei **soggetti evasi**, o per i quali **sia stato dichiarato lo stato di latitanza** ai sensi degli articoli 295 e 296 del codice di procedura penale. Ai fini della loro **immediata esecuzione**, i provvedimenti di sospensione dovranno essere comunicati dal Pubblico Ministero, entro il termine di 15 giorni dalla loro adozione, all'ente gestore dei rapporti previdenziali e assistenziali facenti capo al soggetto latitante. Ai fini del **ripristino dell'erogazione degli importi dovuti**, l'interessato dovrà presentare domanda al competente ente previdenziale allegando a essa la copia autentica del provvedimento giudiziario di revoca della sospensione della prestazione. Il diritto al **ripristino dell'erogazione** delle prestazioni previdenziali **decorrerà dalla data di presentazione della domanda** e della prescritta documentazione all'ente previdenziale e non avrà effetto retroattivo sugli importi maturati durante il periodo di sospensione.

Corte di Cassazione: gravidanza intervenuta durante il preavviso e licenziamento

Con **ordinanza n. 9268 del 3-04-2019** (intervenuta a 15 anni esatti dal licenziamento), la Corte di Cassazione ha affermato che **il licenziamento di una lavoratrice il cui stato di gravidanza sia iniziato durante il periodo di preavviso è legittimo**, ma **la efficacia si sospende** in quanto il periodo di preavviso si interrompe come nel caso della malattia o dell'infortunio. Esso continua a

decorrere dal momento in cui cessa la causa sospensiva (il compimento di un anno di età del bambino).

La Suprema Corte **non ha ritenuto applicabile l'art. 54 del D.Lgs. n. 151/2001, testo unico sulla maternità e paternità** che, fatte salve alcune specifiche eccezioni, stabilisce la nullità del recesso datoriale.

INPS: rilascio della certificazione C.U.

L'INPS con la **circ. N. 50 del 05-04-2019** comunica le **modalità di rilascio della Certificazione Unica 2019** che, in qualità di sostituto d'imposta, annualmente è tenuto a rilasciare. La C.U. include, oltre ai redditi di lavoro dipendente (e assimilati) e di pensione, anche i redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi. L'accesso alla certificazione è consentito con le consuete modalità telematiche (Pin e Spid) per i **soggetti in possesso delle relative credenziali**. Per i **soggetti non in possesso** delle competenze richieste per l'accesso on-line sono previste diverse **modalità alternative** per ottenere la C.U. riepilogate nella circolare.

Corte di Cassazione: il rischio elettivo nell'ambito dell'assicurazione INAIL

E' principio consolidato che **il rischio elettivo**, non è tutelato nell'ambito dell'assicurazione INAIL. Si tratta del rischio generato da **un'attività del dipendente che non ha attinenza con lo svolgimento dell'attività lavorativa** o che esorbiti in modo irrazionale dai limiti di questa. La Corte, con **sentenza 7649 del 19-03-2019**, ha ribadito il principio esaminando il caso di un dipendente che, nell'esercizio delle proprie mansioni, invece di seguire il normale percorso, si era introdotto in un cantiere terzo, dove aveva subito un infortunio, cadendo in una cisterna mentre svolgeva i propri compiti. Secondo la Corte, in questo caso, il **comportamento del dipendente** può escludere la responsabilità del datore di lavoro, ma non estromette il lavoratore dalla tutela infortunistica INAIL poiché **il rischio cui si è esposto il dipendente pur se imprudente, non era estraneo alle finalità produttive**. In sostanza il comportamento colposo del lavoratore non comporta di per sé, l'esclusione dell'operatività dell'indennizzo sociale previsto dall'assicurazione gestita dall'INAIL, che ha la finalità, in armonia con gli artt. 32 e 38 della Costituzione, di proteggere il lavoratore da ogni infortunio sul lavoro (appunto anche da quelli derivanti da colpa) e di garantirgli i mezzi adeguati allo stato di bisogno.

Immigrazione

Reddito di cittadinanza

Le novità riguardanti i cittadini stranieri contenute nel modulo per la richiesta

La Legge 26/2019 di conversione del D.L. 4/2019 ha introdotto alcune sostanziali novità riguardanti i requisiti previsti per i cittadini stranieri: si legga NI n° 243 del 3-04-2019. Il 2-04-2019, l'INPS ha modificato il **modulo** per la richiesta del Reddito di Cittadinanza/Pensione di cittadinanza che ora prevede che l'interessato debba dichiarare

segue pg. 4

di essere a conoscenza di quanto segue: "...i cittadini di stati non appartenenti all'Unione Europea **ai fini dell'accoglimento della richiesta** devono **produrre apposita certificazione, rilasciata dalla autorità competente dello Stato estero, tradotta in lingua italiana e legalizzata dall'autorità consolare italiana, al fine di comprovare la composizione del nucleo familiare ed il possesso dei requisiti reddituali e patrimoniali. Tali disposizioni non si applicano: a)** nei confronti dei cittadini aventi lo Status di rifugiati; **b)** qualora convenzioni internazionali dispongano diversamente; **c)** nei confronti di cittadini di stati nei quali è oggettivamente impossibile acquisire tale documentazione, identificati con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il Ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale. **Con provvedimento dell'INPS saranno indicate le modalità di presentazione della certificazione...**".

Brexit

Le misure in caso di recesso dall'Ue da parte del Regno Unito

Nella Gazzetta Ufficiale del 25.03.2019 è stato pubblicato il [Decreto-Legge 25-03-2019, n. 22](#), contenente "**Misure urgenti per assicurare sicurezza, stabilità finanziaria e integrità dei mercati, nonché tutela della salute e della libertà di soggiorno dei cittadini italiani e di quelli del Regno Unito, in caso di recesso di quest'ultimo dall'Unione europea**". Tra gli altri argomenti, il D.L. interviene in merito :

- al soggiorno dei cittadini del Regno Unito e dei loro familiari anche non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea presenti sul territorio nazionale alla data di recesso del Regno Unito dall'Unione europea (art. 14);
- alla concessione della cittadinanza dei cittadini del Regno Unito (art. 15);
- al potenziamento dei servizi consolari italiani (art. 16)
- alle prestazioni sanitarie nell'ambito dei sistemi di sicurezza sociale (art. 17).

Cure mediche

Il nuovo permesso di soggiorno

Con la [circ. del 15-03-2019](#), il Ministero dell'Interno ha comunicato di aver introdotto un **nuovo codice identificativo del permesso di soggiorno rilasciato per Cure Mediche** ai sensi dell'art. 19 comma 2 lettera d-bis del TUI, introdotto dal D.L. 113/18 in favore degli **stranieri che versano in condizioni di salute di particolare gravità**.

Cittadinanza

Procedimento di concessione – istruzioni

La [circ. del 22-03-2019](#) del Ministero dell'Interno vengono illustrate le istruzioni riguardanti le **procedure di concessione della cittadinanza italiana**.

I costi del rinnovo/rilascio dei titoli di soggiorno

La decisione del Tar Lazio

Il Tar del Lazio con la [sentenza del 19-03-2019, n. 03674](#) ha respinto il ricorso presentato contro le disposizioni che regolano **tutti gli oneri che il cittadino straniero deve sostenere per il rinnovo/rilascio dei titoli di soggiorno**. A tale riguardo della decisione si evidenzia quanto segue:

- "...**il contributo** per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno **non ha natura di imposta, rientrando viceversa nel più ampio genere della cosiddetta "parafiscalità"**... Esso è infatti **collegato all'espletamento di un servizio reso dall'amministrazione** su richiesta del cittadino straniero e trova fondamento nell'espletamento di un'attività posta in essere dal Ministero dell'Interno per lo svolgimento dell'istruttoria necessaria alla verifica del possesso dei requisiti per l'ottenimento del titolo...**porre il pagamento degli oneri dell'istruttoria a carico dei richiedenti rientra invero nella discrezionalità del legislatore, nei limiti della ragionevolezza e della proporzionalità, i quali nel caso di specie non paiono superati...**";
- "...l'importo relativo al **costo del supporto elettronico del permesso di soggiorno (€ 30,46)** è un **costo vivo** correlato alla peculiare materialità del documento, così come accade per la carta d'identità che, se richiesta in formato elettronico, comporta anch'essa un sensibile costo economico (di importo lievemente più basso in ragione delle minori informazioni che vengono riportate sulla carta d'identità rispetto a quelle indicate nel permesso di soggiorno)...";
- "...la **marca da bollo (€ 16,00)** ha come suo presupposto **l'esistenza di un atto o documento registrato, redatto in forma scritta, in presenza dei presupposti previsti dal DPR 26 ottobre 1972 n. 642...**";
- "...circa poi **i diritti di Poste Italiane** (dovuti ex art. 39 c. 4 bis legge n. 3/2003), essi **non sono altro che il compenso per la società concessionaria** che svolge le formalità amministrative e informatiche di supporto ai procedimenti volti al rilascio del titolo de quo, formalità che neppure esauriscono le relative necessarie attività strumentali...".



Patronato INCA CGIL Lombardia

Via Palmanova 22-20132 Milano

Tel. 02-26254570

A cura dello staff di Inca Regionale Lombardia

visita il sito <http://wiki.inca.lombardia.it/>

Per informazioni e chiarimenti contattare:

lombardia@inca.it (notizie previdenza) Clemente.Elia@cgil.brescia.it (notizie immigrazione)